



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 38/18/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
ME.MA. BOMBONIERE DI M. / TELECOM ITALIA S.P.A. / VODAFONE
ITALIA S.P.A.
(GU14/624/2017)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 6 marzo 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*;

VISTA l’istanza della ditta individuale Me.Ma Bomboniere di M., del 24 marzo 2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante lamenta l’errato inserimento nell’elenco telefonico anno 2015-2016.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato che, nonostante abbia espresso la volontà di inserire nell'elenco telefonico la numerazione 0824970xxx, nell'elenco relativo all'anno 2015-2016 è stata inserita la diversa numerazione 0824970xxx di cui non era più in possesso.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto la corresponsione dell'indennizzo previsto dal *Regolamento sugli indennizzi*.

2. La posizione degli operatori

L'operatore Telecom Italia S.p.A. non ha prodotto memorie in relazione ai fatti rappresentati dall'utente, tuttavia in udienza ha chiesto l'estromissione dal procedimento *“in quanto l'utenza risulta migrata in Vodafone a far data dal 19/6/14”*.

L'operatore Vodafone Italia S.p.A., *in primis*, ha rilevato che il medesimo istante aveva già avviato un'altra procedura sui fatti dedotti in controversia, seppure in riferimento a un diverso arco temporale. Tale procedimento si è chiuso con una pronuncia di rigetto, adottata con delibera n. 37/16/CIR, cui si rimanda integralmente per le motivazioni. Inoltre, l'operatore ha dichiarato di non aver mai ricevuto da controparte alcuna espressa richiesta di disinserimento dei propri dati dagli elenchi telefonici, ovvero altro tipo di reclamo; fermo restando che la numerazione 0824970xxx non è mai stata importata in Vodafone Italia S.p.A. (e per questa mancata portabilità *“l'istante è stata anche adeguatamente indennizzata”*), pertanto un'eventuale richiesta di disinserimento avrebbe dovuto essere avanzata nei confronti di Telecom Italia S.p.A.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

In via preliminare, si osserva che resta non dimostrato quanto dichiarato da Telecom Italia S.p.A. in sede di udienza, ovvero che l'utenza è migrata in Vodafone Italia S.p.A. a far data dal 19 giugno 2014; tantomeno Vodafone Italia S.p.A. ha provato quanto addotto in memorie, ovvero che *“la numerazione 0824970xxx non è mai stata importata in Vodafone”*.

In ogni caso, atteso che, a seguito di espressa richiesta istruttoria del responsabile del procedimento, l'istante ha chiarito che la volontà di inserire nell'elenco telefonico la numerazione 0824970xxx, in luogo dell'altra n. 0824970xxx, *“è stata espressa mediante la richiesta di annullamento del contratto con Vodafone nell'anno 2014”*, non si ritiene che nel caso di specie dalla richiesta di annullamento del contratto scaturisca l'obbligo di Vodafone Italia S.p.A. di comunicare il disinserimento del relativo numero telefonico alla società che cura la pubblicazione delle utenze negli elenchi telefonici.

In particolare, rilevato che l'utente non ha depositato la richiesta di annullamento del contratto inviata all'operatore, nell'istanza di definizione avente ad oggetto la mancata attivazione dei servizi da parte di Vodafone Italia S.p.A. (protocollo n. 7431 del 13 gennaio 2015), l'istante ha dichiarato di aver chiesto *“la risoluzione del contratto per inadempimento e possibilità di restare in Telecom”*. Quindi, la volontà dell'utente era di contrattualizzare la medesima numerazione con altro operatore, non certo di cancellarla



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dagli elenchi telefonici. Se pertanto Vodafone Italia S.p.A. ne avesse disposto la cancellazione, presumibilmente l'utente avrebbe segnalato la violazione della medesima normativa regolamentare invocata, a sostegno delle proprie ragioni, nel procedimento di cui si discute, ovvero la delibera n. 180/02/CONS artico 1, commi 1 e 2, secondo cui *“qualora non vi sia una diversa ed espressa richiesta da parte dell'utente l'inserimento in elenco, del cui trattamento dei dati personali è esclusivo titolare il gestore recipient, rimane invariato”*.

Analogamente, per quanto sopra, non si ritiene che la cancellazione del numero 0824970xxx dall'elenco telefonico sia una condotta esigibile da Telecom Italia S.p.A. in quanto, alla data dell'annullamento del contratto sottoscritto con Vodafone Italia S.p.A., l'istante intendeva *“restare in Telecom”*, sebbene di fatto ciò non è stato, per eventi che esulano dalla presente controversia.

In relazione a tanto, premesso che nell'elenco 2015-2016 risultano indicati entrambi i numeri telefonici, quindi l'utente non era del tutto irreperibile, si ritiene che nella fattispecie la richiesta di annullamento del contratto non equivalga ad espressa richiesta di cancellazione del numero oggetto del contratto dall'elenco telefonico. Pertanto, la richiesta dell'istante non può trovare accoglimento.

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*.

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità non accoglie l'istanza della ditta individuale Me.Ma Bomboniere di M. nei confronti delle società Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa.

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci